

*Al Presidente della Regione Lazio***DECRETO n. T0540**

Oggetto: Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale, nella stagione venatoria 2007/2008.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 18 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTO l'articolo 34 della Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17, concernente: "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, concernente: "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il proprio decreto n.T0421 del 21 giugno 2007, concernente: "Calendario Venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2007/2008" che, all'articolo 9, rinvia ad un successivo provvedimento per la regolamentazione dell'attività venatoria nell'area di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

PRESO ATTO che l'Amministrazione provinciale di Frosinone con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 58 del 27/07/1998, vistata dal Coreco in seduta del 6/8/1998, con verbale n. 145, ha approvato il Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di Aziende faunistico venatorie ed Aziende agro-turistico venatorie, che all'articolo 3, impone limitazioni all'esercizio venatorio nelle aziende faunistico venatorie ricadenti nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 7326 del 15 dicembre 1998, concernente: "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lazio ed Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo: definizione area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, settore laziale, Provincia di Frosinone";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1376 del 15 marzo 1999 concernente: "Preso d'atto del Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo concernente: Istituzione area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, settore laziale, Provincia di Frosinone. Repertorio n. 4476 del 22/12/1998";

Il Presidente della Regione Lazio

segue decreto n° T0540

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1887 del 4 agosto 2000, concernente: "Annullamento delle Deliberazioni di Giunta regionale n. 7326 del 15/12/1998 concernente: "Approvazione schema di protocollo d'intesa tra Regione Lazio ed Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo: definizione area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, settore laziale, Provincia di Frosinone" e n. 1376 del 15/3/1999 concernente: "Presenza d'atto del Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo concernente: Istituzione area contigua al Parco Nazionale d'Abruzzo, settore laziale, provincia di Frosinone. Repertorio n. 4476 del 22/12/1998";

VISTA l'Ordinanza n. 6045/2000 del 27 settembre 2000, con la quale il TAR Lazio a seguito del ricorso n. 14359/2000, proposto dall'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, contro la Regione Lazio, ha sospeso dall'efficacia la predetta deliberazione della Giunta regionale n. 1887 del 4/8/2000, ordinanza confermata dal Consiglio di Stato, su appello proposto dalla regione Lazio, con propria ordinanza n. 6514 del 18 dicembre 2000;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 606/2000 del 8/8/2000, concernente: "Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, versante laziale, nella stagione venatoria 2000/2001" con il quale si era inteso dare applicazione a quanto stabilito con la citata D.G.R. n.1887/2000;

VISTA l'Ordinanza n. 8048 del 27 settembre 2000, con la quale il TAR del Lazio, a seguito del ricorso proposto dall'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo contro la Regione Lazio, ha sospeso dall'efficacia il predetto Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 606/2000 del 8/8/2000, concernente: "Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, versante laziale, nella stagione venatoria 2000/2001";

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 686/2000 del 19 ottobre 2000 si è adeguata la Disciplina dell'esercizio venatorio nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, versante laziale, nella stagione venatoria 2000/2001 alle ordinanze del TAR Lazio sopra richiamate;

CONSIDERATO che con motivi aggiunti al ricorso principale n.14359/2000 l'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo ha impugnato avanti al TAR Lazio il D.P.G.R. n. 686/2000;

VISTA l'Ordinanza del TAR del Lazio n. 11008 del 14 dicembre 2000 con la quale è stata respinta la domanda incidentale di sospensione richiesta in occasione della presentazione dei citati motivi aggiunti;

CONSIDERATO, che a tutt'oggi, il TAR Lazio non si è pronunciato nel merito del ricorso n. 14359/2000, nonostante l'istanza di prelievo avanzata dall'Avvocatura regionale e che, quindi, la situazione è rimasta immutata rispetto alla decorsa stagione venatoria;

CONSIDERATO che nelle stagioni venatoria 2001/2002 e seguenti, a seguito delle predette pronunzie giurisdizionali, la Regione ha definito con specifici e successivi Decreti del Presidente della Giunta Regionale una nuova disciplina per regolamentare l'attività venatoria nella zona di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo, versante laziale, che hanno tenuto conto anche delle disposizioni del predetto "protocollo d'intesa";

Il Presidente della Regione Lazio

segue decreto n° T0540

RITENUTO, necessario, in pendenza di giudizio e fino a diversa disposizione degli Organi giurisdizionali, disciplinare l'attività venatoria che può essere esercitata nella zona sopra richiamata senza richiesta del preventivo parere del Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale in quanto il complesso delle sopra richiamate Ordinanze del TAR Lazio determinano di per se il contenuto del presente provvedimento, ad evitare l'instaurarsi di nuovo contenzioso giurisdizionale di esito incerto;

VISTO il "Protocollo d'Intesa per la salvaguardia dell'Orso Marsicano nell'area contigua del versante laziale del Parco Nazionali d'Abruzzo, Lazio e Molise", sottoscritto in data 22 dicembre 2005 dalla Provincia di Frosinone e dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise con il quale, a parziale modifica ed integrazione della precedente citata intesa del 22 dicembre 1998, è stato definito un incremento da 1.000 a 2.000 ettari della sottozona A nella quale è preclusa ogni attività venatoria;

VISTO il Decreto Legge 16 agosto 2006, n.251. concernente " Disposizioni urgenti per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2146 del 19 marzo 1996 "Direttiva 92/43/CEE (habitat): approvazione della lista dei siti con valori di importanza comunitaria nel Lazio ai fini dell'inserimento nella rete ecologica Natura 2000";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 651 del 19 luglio 2005 "Direttive 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni di attuazione della Direttiva 92/43/CEE. Adozione delle delimitazioni dei proposti SIC (siti di importanza comunitaria) e delle ZPS (zone di protezione speciale). Integrazione deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 1996, n. 2146", pubblicata sul BURL n. 25 del 10/09/2005;

CONSIDERATO che con dette deliberazioni sono stati delimitati i territori ricadenti in Zona di Protezione Speciale e che due Z.P.S. rispettivamente denominate "Monte Cornacchia e tre Confini" e "Monti della Meta", ricadono nella Zona di Protezione Esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2006 n.533 avente ad oggetto "Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione transitorie ed obbligatorie da applicarsi nelle Zone di Protezione Speciale";

RITENUTO opportuno che vengano fornite all'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise informazioni circa i dati relativi gli abbattimenti del cinghiale anche al fine di consentire un adeguato monitoraggio sulla consistenza delle popolazioni della specie in questione;

Il Presidente della Regione Lazio

segue decreto n° T0540

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Per tutta la stagione venatoria 2007/2008, nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale, individuata in quella delimitata con Avviso - Ordinanza del Parco Nazionale d'Abruzzo del maggio 1993, l'esercizio venatorio è consentito nella forma della caccia controllata;
2. La predetta area è suddivisa nelle seguenti sottozone:
sottozona A, che, secondo quanto stabilito nel protocollo di intesa per la salvaguardia dell'orso Marsicano sottoscritto dalla Provincia di Frosinone e dall'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise il 22 dicembre 2005, interessa una superficie complessiva di circa 2.000 ettari, ai confini con il territorio del Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise;
sottozona B, che interessa tutta la restante superficie;
3. Nella sottozona A, che è individuata su base cartografica CTR 1:10.000 fornita dall'Amministrazione Regionale avvalendosi del SIRA e che è stata opportunamente tabellata dall'Amministrazione provinciale di Frosinone con l'assistenza del personale del P.N.A.L.M., è preclusa ogni forma di esercizio venatorio. L'amministrazione provinciale metterà a disposizione delle associazioni o dei singoli cittadini che ne facciano richiesta copia di detta cartografia. Nella sottozona B, l'esercizio dell'attività venatoria è consentito ai cacciatori residenti nei Comuni del versante laziale del Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise e dell'area di protezione esterna, purché iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) denominato FR1, nella forma della caccia controllata o programmata, nel rispetto di un carico venatorio di 1 cacciatore per 40 ettari. Nel rispetto di detto carico venatorio potranno essere ammessi altresì ad esercitare l'attività venatoria anche gli iscritti dell'ATC FR1 anche se non residenti in detti comuni;
4. Nelle Aziende faunistico venatorie ricadenti nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise si applicano le limitazioni di cui all'articolo 3 della Deliberazione del Consiglio Provinciale di Frosinone n. 58 del 27/07/1998, concernente: "Regolamento per la costituzione ed il funzionamento di Aziende faunistico venatorie ed Aziende agro-turistico venatorie";
5. In deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente n. T0421 del 21 giugno 2007, articolo 7, comma 2, la caccia al cinghiale (*Sus Scrofa*) nell'area di protezione esterna al Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale sottozona B, è consentita unicamente nel periodo dal 1° novembre 2007 al 30 gennaio 2008, salvo quanto previsto al successivo punto 6);
6. Nelle Zone di Protezione Speciale denominate "Monte Cornacchia Tre Confini" e "Monti della Meta", territorialmente ricadenti nella Zona di Protezione esterna del P.N.A.L.M., per la stagione venatoria 2007/2008 è inoltre vietata: l'attività venatoria nel mese di gennaio 2008, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed al cinghiale e quella da appostamenti fisso per due giornate prefissate alla settimana; esercitare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art.9, lettera c), della Direttiva 49/409/CEE del Consiglio del 2 aprile

Il Presidente della Regione Lazio

segue decreto n° T0540

- 1979; abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*); effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;
7. L'Organismo di gestione dell'Ambito territoriale di caccia (ATC) FR1, provvederà alla gestione dei piani e dei programmi di prelievo nonché a regolamentare con il criterio della mobilità giornaliera il numero dei cacciatori ammissibili, trasmettendo all'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise l'elenco degli ammessi con congruo preavviso. Prima dell'apertura della stagione venatorio saranno stabilite e concordate tra Regione Lazio, Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Provincia di Frosinone e Ambito territoriale di caccia (ATC) FR1, le modalità per la rilevazione dei dati e delle informazioni sulla popolazione di cinghiale (*Sus Scrofa*), anche attraverso i verbali di abbattimento. Sarà cura dell'ATC di fornire i verbali ai cacciatori e di comunicare dati mensilmente, nel corso della stagione venatoria all'Ente Parco;
 8. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92, alla L.R. n. 17/95 e successive modificazioni, alla D.C.R. n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla D.G.R. n. 533/06 e al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T0421 del 21 giugno 2007, concernente: "Calendario venatorio e regolamento per la stagione venatoria 2007/2008";
 9. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni vigenti nell'area di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo del Lazio e del Molise, versante laziale, è affidato agli organi previsti dalla normativa vigente;
 10. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi);
 11. Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Attività della Presidenza, l'altro per i successivi adempimenti del Dipartimento Economico ed Occupazionale, Direzione Regionale Agricoltura e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Roma, 05.09.2007

IL PRESIDENTE
(Pietro Marrazzo)